

Numero	96	Pag.
Data	21 FEB. 2019	1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD  
N. 96 DEL 21 FEB. 2019**

**Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione di trattamenti antiscivolo presso i locali del Servizio Cucina del P.O. di Fano. Aggiudicazione definitiva.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni, Servizi e Logistica, del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione, del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare e aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l'affidamento del servizio di esecuzione di trattamenti antiscivolo presso i locali del Servizio Cucina del P.O. di Fano in favore della Società Mistral Group S.r.l. con sede legale a Padova (PD) alle condizioni riportate nel modulo offerta dettagliato (all.1) e nel Capitolato Speciale (all.2) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio (presumibilmente 01/03/2019) con facoltà di recesso anticipato per questa Azienda qualora la procedura per l'esternalizzazione del servizio di ristorazione dovesse concludersi prima di tale data, per un importo complessivo pari a € 9.400,00 IVA esclusa, ossia pari a €11.468,00 IVA inclusa, **CIG: ZDF26D86C4**;
3. di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la società aggiudicataria avverrà mediante la procedura prevista dalla piattaforma MePA di Consip SpA;
4. di prendere atto dell'esclusione della Società Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.r.l. per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Sig. Andrea Simoncini, Responsabile del Servizio Cucina del P.O.

Numero	96	Pag.	
Data	21 FEB, 2019		2

di Fano, il quale è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo;

6. di attestare che il presente atto è conforme all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, inerente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art.17 della L.R. 26/96;
8. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge n° 412/91 e dell'art. 1 della LR n. 36/2013.

**Dr.ssa Maria Capalbo**

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Draisci**

**Il Direttore Sanitario  
Dr. Edoardo Berselli**


Numero	96	Pag.	
Data	21 FEB. 2019		3

**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Si attesta di aver annotato la spesa complessiva derivante dalla presente determina pari a € 11.468,00 IVA inclusa nel conto n. 0510010105 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze" come segue:

- quanto a € 4.778,33 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2019 nella sub autorizzazione EC 2019/1.172;
- quanto a € 5.734,00 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2020 nella sub autorizzazione EC 2020/1.79;
- quanto a € 955,67 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2021 nella sub autorizzazione EC 2021/1.63.

**Il Dirigente**  
**Dott. Massimo Del Prete**



**ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE**

Il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione sulla base di quanto attestato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni, Servizi e Logistica, esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget Provvisorio anno 2019 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1779/2018.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2020 e 2021, il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica in riferimento al rispettivo Budget, salvo eventuali rettifiche a seguito di minori assegnazioni di budget da parte della Regione Marche.

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Silvia Generali**




**ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI**

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

*Giuseppe B.*

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Anna Gattini**



Numero	96	Pag.	
Data	21 FEB. 2019		4

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n. 50/2016 e smi** recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Si richiama il seguente atto di nomina:

- nota id. n. 494971 del 11/01/2019 con la quale il Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni, Servizi e Logistica ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Dott.ssa Elisa Grilli quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura in oggetto.

Premesso che:

- in data 28/02/2019 scadranno i contratti con la Società Paradigma di Massimo Piermaria con sede legale a Pesaro (PU) per il servizio di esecuzione di trattamenti antiscivolo presso i diversi locali (produzione pasti, locale deposito pentole e locale macelleria) del Servizio Cucina del P.O. di Fano;
- il servizio risulta necessario al fine di evitare infortuni sul lavoro ai dipendenti di questa Azienda;
- in data 06/12/2018 il servizio richiedente ha inviato il capitolato speciale precisando che l'importo biennale a base d'asta pari ad € 12.080,00 IVA esclusa è stato determinato in base ai costi storici sostenuti per il medesimo servizio effettuato presso i locali produzione pasti, locale deposito e macelleria del Servizio Cucina del P.O. di Fano;
- il servizio in questione non è compreso nel DPCM 11/07/2018 e ad oggi non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1 della L.488/1999 e s.m.i. relative a servizi comparabili a quello oggetto della presente procedura.

Per quanto sopra premesso, questa U.O.C.:

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, ha richiesto l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I) al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale ha provveduto a trasmettere apposito documento con 495305|14/01/2019|FMED;
- ai sensi dell'art. 1, comma 449, Legge n° 296/2006, ha verificato che al momento non è attiva alcuna convenzione Consip S.p.A. per il servizio di che trattasi;
- in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, ha verificato che il servizio in oggetto è presente nelle categorie merceologiche del Mercato Elettronico della piattaforma Consip S.p.A. in particolare nel bando/categoria "SERVIZI – Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti";
- ha provveduto a predisporre la documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo.

Di conseguenza, con RdO n. 2207423 questa U.O.C. ha avviato il procedimento di scelta del contraente con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso tramite la piattaforma MePA di Consip S.p.A, invitando tutti gli operatori abilitati al bando "SERVIZI – Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti" a presentare offerta.

Il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in materia e

Numero	96	Pag.
Data	21 FEB. 2019	5

nel rispetto della procedura prevista dal MePA riscontrando quanto segue:

- entro il termine ultimo previsto sono pervenute le seguenti offerte:

Posizione in graduatoria	Società	Importo complessivo offerto (IVA esclusa)
1	Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.r.l.	€ 7.853,21
2	Mistral Group S.r.l.	€ 9.400,00
3	Paradigma di Massimo Piermaria	€ 12.080,00

- ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara l'offerta della Società Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.r.l. (prima in graduatoria) è stata esclusa in quanto non conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale e/o non rispondente alle esigenze dell'Azienda per le seguenti motivazioni:
  - non sono precisati i prodotti utilizzati per il servizio;
  - non sono esplicitate le modalità operative;
  - al paragrafo B) della relazione tecnica si fa riferimento all'applicazione di resina, prodotto che non trova corrispondenza nell'elenco dei prodotti utilizzati;
  - non si evince quale attrezzatura, tra quelle presentate, sia effettivamente utilizzata per i trattamenti di cui all'oggetto.
- per chiarezza si precisa che alla citata Società è stata notificata l'esclusione con nota prot. n. 7825 del 19/02/2019;
- l'offerta della Società Mistral Group S.r.l. (seconda in graduatoria) è risultata congrua e conforme a quanto richiesto dal Capitolato speciale e rispondente alle esigenze dell'Azienda.

L'importo di aggiudicazione si ritiene congruo stante il fatto che lo stesso è inferiore all'importo posto a base d'asta e determinato dal progettista sulla base dei costi storici.

Per quanto sopra esposto risulta aggiudicataria la Società Mistral Group S.r.l. di Padova (PD).

Per chiarezza espositiva si precisa infine che il capitolato speciale prevede la clausola di salvaguardia relativa alla facoltà di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui durante la validità del contratto dovesse concludersi la procedura per l'esternalizzazione del servizio di ristorazione.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:


- di autorizzare e aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l'affidamento del servizio di esecuzione di trattamenti anticivolo presso i locali del Servizio Cucina del P.O. di Fano in favore della Società Mistral Group S.r.l. con sede legale a Padova (PD) alle condizioni riportate nel modulo offerta dettagliato (all.1) e nel Capitolato Speciale (all.2) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio (presumibilmente 01/03/2019) con facoltà di recesso anticipato per questa Azienda qualora la procedura per l'esternalizzazione del servizio di ristorazione dovesse concludersi prima di tale data, per un importo complessivo pari a € 9.400,00 IVA esclusa, ossia pari a €11.468,00 IVA inclusa, **CIG: ZDF26D86C4**;
- di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la società aggiudicataria avverrà mediante la procedura prevista dalla piattaforma MePA di Consip SpA;

Numero	96	Pag.	
Data	21 FEB. 2019		6

4. di prendere atto dell'esclusione della Società Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.r.l. per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Sig. Andrea Simoncini, Responsabile del Servizio Cucina del P.O. di Fano, il quale è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo;
6. di attestare che il presente atto è conforme all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, inerente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A..

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dott.ssa Elisa Grilli**



**Il Dirigente**

**Dott.ssa Chiara D'Eusanio**



**- ALLEGATI -**

N.2 allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti.

Al. 1 delo Determinine composto da 1 pag.

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 96  
DEL 21 FEB. 2019 COMPOSTO DI N° 1 P.A.S.

**DETTAGLIO ECONOMICO**

Il sottoscritto MATTIA BETTIN nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE ED AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa MISTRAL GROUP SRL con sede legale in VIGONZA (PD), Via SAN FRANCESCO 1, C.F./P.Iva 04714490283, in relazione alla procedura per il trattamento antiscivolo del pavimento locale produzione pasti, locale deposito pentole e locale macelleria del Servizio Cucina del P.O. di Fano dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara.  
Ai sensi del D.Lgs.50/16 e smi e del D.Lgs.123/07, dichiara che: a) gli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza sono 0,00 e gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa sono 150,00; b) i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; c) nella determinazione dei prezzi offerti non sono stati assoggettati a ribasso i succitati costi.

Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto dell'impresa da lui rappresentata si impegna ad eseguire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni economiche:

Descrizione	A = prezzo a corpo offerto, IVA esclusa	B = quantità	C = prezzo complessivo offerto IVA esclusa (C=A)	Importo a corpo a base d'asta, IVA esclusa
Trattamento antiscivolo iniziale (comprensivo di posa) locale produzione pasti, locale deposito pentole e locale macelleria del Servizio Cucina del P.O. di Fano (totale circa 249,51 + 13,98 + 11,78 + 24,47 mq)	€ 4.200,00	a corpo	€ 4.200,00	4.800,00
Trattamento antiscivolo conservativo	D = prezzo unitario offerto per ciascun trattamento, IVA esclusa € 50,00	E = n° presunto biennale di trattamenti 104,00	F = prezzo complessivo biennale offerto IVA esclusa (F=DxE) € 5.200,00	Importo unitario a base d'asta per ciascun trattamento, IVA esclusa 70,00
<b>G = importo complessivo del lotto offerto, IVA esclusa (G=C+F)</b>			<b>€ 9.400,00</b>	<b>12.080,00</b>

Alliquota IVA 22%

Data, 04.02.2019

Tibro della ditta e firma del legale rappresentante

**MISTRAL GROUP SRL**

Via San Francesco, 1  
35010 Vigonza (PD)  
P. IVA 0471 4490283

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 96  
 DEL 21 FEB. 2019 COMPOSTO DI N° 4 PAGG.

## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

### art. 1 - OGGETTO e DURATA DELL'APPALTO

Mediante l'aggiudicazione della presente RdO questa Azienda si prefigge il seguente obiettivo: affidare ad un operatore economico specializzato l'esecuzione di un trattamento antiscivolo iniziale e successivi trattamenti conservativi, al fine di ripristinare e mantenere il grado di attrito del pavimento del locale produzione pasti, locale deposito pentole e locale macelleria del Servizio Cucina del P.O. di Fano (circa 249,51 + 13,98 + 24,47 + 11,78 mq come da planimetria allegata All.n.1) entro i limiti di legge. Il servizio si intende "chiavi in mano" e comprensivo della pulizia del pavimento pre-trattamento antiscivolo iniziale.

Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto della durata di 2 anni decorrenti presumibilmente dal 15/02/2019 al 14/02/2021, con facoltà di recesso anticipato per questa Azienda qualora la procedura per l'esternalizzazione del servizio di ristorazione dovesse concludersi prima di tale data.

Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato nel rispetto della vigente normativa in materia.

Questa Azienda si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi degli articoli 63 e 106 del D.Lgs. 50/16 e smi.

Ai fini del presente appalto si intende per:

- **ditta, impresa o fornitore:** operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- **Azienda o AORMN:** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro.

### art. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto a norma di legge e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi.

Il servizio dovrà essere svolto senza interferire con il ciclo produttivo del Servizio Cucina di questa Azienda (si evidenzia che il ciclo produttivo del Servizio Cucina di questa Azienda si svolge nella fascia oraria 07:30-19:00 circa, tutti i giorni, festivi compresi e non può essere interrotto).

I prodotti utilizzati dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso del locale nel quale viene effettuato il trattamento (macelleria del Servizio Cucina) e non dovranno arrecare disturbi (es. reazioni allergiche, irritazioni, ecc.) al personale di questa Azienda.

Il trattamento iniziale dovrà essere svolto entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

I trattamenti conservativi dovranno essere svolti settimanalmente, tutte le settimane dell'anno.

Prima del trattamento iniziale, dopo il trattamento iniziale e trimestralmente, la ditta dovrà provvedere alla misurazione del grip del pavimento in contraddittorio con il DEC, al quale dovrà rilasciare copia della suddetta misurazione.

### art.3 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere, IVA esclusa.

I prezzi offerti si intendono fissi e non modificabili per tutta la durata del contratto.

La fatturazione del trattamento iniziale avverrà a corpo, al prezzo offerto in sede di gara.

La fatturazione dei trattamenti conservativi dovrà essere mensile, posticipata e avverrà come segue: (n° trattamenti conservativi effettuati nel mese moltiplicato per il prezzo unitario offerto in sede di gara per ciascun trattamento).

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse con modalità elettronica. La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere

dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

#### **art. 4 – SICUREZZA E RELATIVI COSTI**

L'Impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "*Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori*" i cui dati sono stati estratti dal "*Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord. Il documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento siano sufficienti alle ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

#### **art.5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà nominato da questa Azienda successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- verifica e attesta che la ditta aggiudicataria espleta il servizio in conformità al progetto presentato in sede di gara e nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- accerta eventuali inadempimenti rispetto al progetto presentato in sede di gara e alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al RUP una relazione particolareggiata e quantificando le penali che il RUP dovrà applicare alla ditta;
- propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali.

#### **art.6 – PENALI**

L'Azienda, senza la necessità di una preventiva messa in mora, si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali fino al 10% dell'importo contrattuale, commisurate alla gravità delle singole inadempienze riscontrate, inoltre l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di procedere all'acquisto in danno qualora il servizio non venga erogato e/o non risulti efficace. In caso di acquisto in danno il fornitore non potrà sollevare eccezioni in merito al prezzo pagato dall'Azienda.

L'ammontare delle penali e/o del maggior onere sostenuto dall'Azienda a seguito dell'acquisto in danno è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni.

### art.7 – RISOLUZIONE e RECESSO CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva di **risolvere** il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- in caso di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali;
- l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o grave inadempienza contrattuale tale da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'Impresa sospenda o interrompa l'esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- nel caso in cui, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010.

L'Azienda ha altresì la facoltà di **risolvere** il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento avviene in favore del concorrente successivo in graduatoria o mediante una nuova procedura di gara, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante PEC o fax, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di **recedere** anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico e/o qualora la SUAM e/o Consip aggiudichino il presente servizio a condizioni contrattuali migliorative, in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "*Recesso unilaterale*", previa comunicazione all'Impresa con preavviso di 30 giorni. In tale ipotesi all'Impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando in diritto dell'Impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

L'AORMN si riserva inoltre la facoltà di cedere il presente contratto all'ASUR Marche qualora il ramo di attività afferente la Neuropsichiatria Infantile venga ceduto alla suddetta Azienda Sanitaria.

### art.8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/16 e smi.

**art.9 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Impresa in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pesaro.



REGIONE MARCHE

Numero 96/AORMNDGEN

Data 21/02/2019

## DETERMINA N. 96/AORMNDGEN DEL 21/02/2019

**Affidamento del servizio di esecuzione di trattamenti antiscivolo presso i locali del Servizio Cucina del P.O. di Fano. Aggiudicazione definitiva.**

**PUBBLICAZIONE:**dal 21/02/2019 al 07/03/2019**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 21/02/2019
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

21/02/2019

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO 

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_